



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Indice

Capo I Servizi di taxi e di noleggio con conducente	2
Art. 1 Disciplina del servizio	2
Art. 2 Definizione del servizio.....	2
Art. 3 Condizioni di esercizio	2
Art. 4 Ambiti operativi territoriali.....	3
Capo II Acquisizione delle licenze e delle autorizzazioni e condizioni di esercizio.....	3
Art. 5 Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.....	3
Art. 6 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.....	3
Art. 7 Contenuti del Bando	4
Art. 8 Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazione	4
Art. 9 Presentazione delle domande.....	4
Art. 10 Materie d'esame	5
Art. 11 Assegnazione e rilascio licenza o autorizzazione.....	5
Art. 12 Valutazione dei titoli e preferenze.....	5
Art. 13 Commissione comunale consultiva	6
Art. 14 Inizio del servizio	6
Art. 15 Licenze ovvero autorizzazioni.....	6
Art. 16 Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni.....	7
Art. 17 Comportamento del conducente in servizio.....	8
Art. 18 Interruzione del trasporto.....	8
Art. 19 Trasporto portatori di handicap.....	9
Art. 20 Idoneità dei mezzi.....	9
Art. 21 Tariffe.....	9
Art. 22 Turni ed orari di servizio.....	10
Art. 23 Trasporti bagagli ed animali.....	10
Art. 24 Forza pubblica.....	10
Capo III Illeciti e sanzioni.....	10
Art. 25 Vigilanza.....	10
Art. 26 Diffida.....	10
Art. 27 Sanzioni	11
Art. 28 Sospensione della licenza	11
Art. 29 Revoca della licenza	12
Art. 30 Procedimento sanzionatorio	12
Art. 31 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.....	12
Art. 32 Irrogazione delle sanzioni.....	13
Art. 33 Abrogazione norme precedenti.....	13
Art. 34 Entrata in vigore e modifiche successive.....	13

CAPO I
SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1
Disciplina del servizio

Il Servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato nel territorio del Comune di Ferentino, mediante taxi con autovettura, noleggio di autovettura con conducente, motocarozzetta, natante, veicoli a trazione ippica, è disciplinato dalle norme del presente regolamento.

Il servizio è altresì disciplinato:

- dagli artt. 19, 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;
- della legge regionale 7 luglio 1994, n. 32;
- dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32;
- dal D. Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea, in quanto applicabile;
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, disposizioni antinquinamento;
- dall'articolo 8 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dal D.M. 19 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti;
- dal D.M. 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di noleggio con autovettura;
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2
Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

Art. 3
Condizioni di esercizio

1. I servizi di piazza (taxi) e di autonoleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 della L. 21/92, 6 e 7 L.R. 58/93. Per poter conseguire la licenza o l'autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite a un singolo veicolo. Restano ferme le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della L. 21/92.
3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti gli spostamenti. Unitamente alla licenza il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il numero progressiva della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore o dipendente, sempreché iscritto al ruolo.

5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

Art. 4

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Lazio, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione. La prestazione del servizio di taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del Codice della Strada.
3. È consentito all'utente di accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento, quale l'uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio con altro mezzo di comunicazione sia per il servizio di taxi che di N.C.C. La prenotazione del servizio è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.
4. Il servizio è comunque effettuato nei limiti consentiti dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 5

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 6

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92.
2. Il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dal momento che si siano rese disponibili per qualsiasi motivo una o più licenze ovvero autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio. Resta ferma in ogni caso la validità della graduatoria prevista dall'art. 11, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza e a non più di due autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalle leggi.
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di un paese della Comunità Economica Europea.

Art. 7

Contenuti del Bando

1. Il bando di concorso deve obbligatoriamente prevedere:
 - a) numero e tipo di licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande.
 - e) materie d'esame;
 - f) schema di domanda per la partecipazione del concorso.

Art. 8

Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazione

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazione il Dirigente del servizio competente provvede alla nomina di una Commissione di esame, composta dallo stesso Dirigente, che svolge le funzioni di Presidente, e da altri 2 membri scelti preferibilmente tra il personale interno dell'ente, con l'esclusione del Sindaco, dei membri della Giunta e dei Consiglieri comunali e con esclusione altresì dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.
2. Essa è convocata dal presidente, il quale assegna anche le funzioni di segretario ad un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla Cat. C.
3. Ogni commissario non può far parte della stessa commissione per più di due volte consecutivamente.
4. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali dove si svolgono gli esami.
5. La data degli esami deve essere comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R da inviare al domicilio indicato nella domanda entro un termine stabilito dalla Commissione.
6. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissione delle domande, stabilisce alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.
7. Debbono essere ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche e private di trasporto di persone, alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, oltre a quanto espressamente previsto nel bando di concorso.
8. Non può, in nessun caso, costituire titolo la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.
9. Alla valutazione dei titoli e all'esame orale debbono essere presenti tutti i Commissari a pena di nullità dei giudizi espressi.
10. In relazione alle domande presentate dai candidati, relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, il Dirigente provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati.
11. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di Taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune su carta legale, con firma autenticata, o inviate a mezzo raccomandata A/R indirizzate al Sindaco, entro i termini stabiliti nel bando di concorso. Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

2. Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione a ruolo;
- b) possesso di eventuali titoli preferenziali;
- c) possesso di abilitazione professionale per la conduzione del veicolo per il quale si concorre;
- d) iscrizione al Registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. ovvero Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- e) proprietà o comunque piena disponibilità del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio entro i termini previsti dall'art. 14;
- f) sede ovvero disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di N.C.C.;
- g) eventuale trasferimento e/o conversione di precedente licenza o autorizzazione.

3. Gli interessati dovranno altresì dichiarare l'assenza di cause di impedimento al rilascio di licenza o dell'autorizzazione e, in particolare:

- a) assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- b) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.

4. I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in regola con la normativa sul bollo.

5. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legislazione e normativa vigente e, in particolare dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, fermo restando la facoltà di accertamenti d'Ufficio. I requisiti richiesti e la mancanza di impedimenti previsti debbono essere comprovati con valida documentazione entro 30 giorni dal rilascio della licenza o autorizzazione.

Art. 10

Materie d'esame

1. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza ovvero autorizzazione riguardano:

- a) conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture del Comune;

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardante la conoscenza pratica di singole lingue straniere ai fini di conseguire un maggior punteggio solo in caso di parità complessiva tra i candidati. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame una o più lingue sulle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 11

Assegnazione e rilascio licenza o autorizzazione

1. Il Dirigente del servizio competente, acquista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza ovvero autorizzazione.

2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità biennale, i posti in organico che nel corso del biennio si rendessero disponibili dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 12

Valutazione dei titoli e preferenze

1. I titoli da valutare per le licenze ovvero autorizzazioni sono i seguenti:

- a) precedente servizio prestato quale sostituto alla guida, dipendente ovvero collaboratore;

- b) stato di disoccupazione;
 - c) possesso di precedente autorizzazione o licenza ovvero, svolgimento dei servizi precedenti con continuità, regolarità ed efficienza;
 - d) capacità finanziaria intesa alla possibilità di dotarsi dei soli beni necessari allo svolgimento del servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
 - e) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
- Costituiscono in ogni caso titolo preferenziale: lo stato di disoccupazione, la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, l'esercizio del servizio quale sostituto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 13

Commissione comunale consultiva

1. Il Comune costituisce e provvede a disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione consultiva per l'esercizio pubblico di trasporto non di linea esercitato nel Comune stesso e per l'applicazione del relativo regolamento.
2. La Commissione è composta da 6 membri nominati dal Consiglio Comunale, individuati nel modo seguente:
 - a) Assessore ai Trasporti – Presidente;
 - b) n. 2 membri scelti tra i rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative al livello locale ovvero a livello nazionale;
 - c) n. 3 componenti scelti tra i consiglieri comunali (tra i quali viene nominato il vicepresidente della commissione), **di cui n. 2 tra i consiglieri di maggioranza e n. 1 tra i consiglieri di minoranza;**
3. La Commissione ha funzioni consultive in tutte le materie previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, elabora proposte e studi in dette materie, deve essere obbligatoriamente sentita sulle eventuali variazioni della pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni.
4. La Commissione dura in carica quattro anni.

Art. 14

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa, per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dalla data del rilascio, della conclusione del trasferimento o dell'accettazione dell'eredità. Detto termine potrà essere prorogato motivatamente per una sola volta, per un periodo non superiore a mesi quattro.

Art. 15

Licenze ovvero autorizzazioni

1. L'autorizzazione per il servizio NCC ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta, ogni cinque anni dalla data di rilascio, ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dalla normativa.
2. L'autorizzazione comunale è, altresì, soggetta a vidimazione annuale, a seguito di presentazione, entro il mese di gennaio, di apposita domanda indirizzata al Dirigente del servizio, con esibizione della carta di circolazione dell'autoveicolo intestata al richiedente e con copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
3. Il fabbisogno delle licenze del servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente è determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla provincia di Frosinone con deliberazione consiliare n. 27 del 14 settembre 2007, stilati in esecuzione dell'art. 13 bis legge regionale Lazio 58/2003. Il calcolo è determinato dalla seguente equazione:

$$N=[(\text{Pop}/K) \text{Fa} + (\text{Sup.t.}/50)\text{Fb}] * \text{Fc} * \text{Fd} * \text{Fe} * \text{Ff}$$

N= Licenze e autorizzazioni già rilasciate + nuove licenze e autorizzazioni

dove gli elementi presi in considerazione, anche alla luce delle variabili individuate dalla Provincia, sono:

Pop = popolazione residente nel Comune (Dati Istat anno 2005) = 20.568

Sup.t. = superficie del territorio comunale (Kmq) = 80,52

K (coefficiente) = 2000

Fa = fattore correttivo per ambito territoriale =1.1

Fb = fattore correttivo per estensione territoriale =1.1

Fc = fattore correttivo per offerta di funzioni = 1.1

Fd = fattore correttivo per intensità di flussi turistici = 1.2

Fe = fattore correttivo per distanza dalle stazioni ferroviarie =1.1

Ff = fattore correttivo per anzianità della popolazione = 1.0

Il risultato finale, relativo al numero complessivo massimo di licenze ed autorizzazioni, derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, è il seguente:

$$N=[(20.568/2000) *1.1 + (80,52/50)*1.1] *1.1*1.2*1.1*1.0 = 18,99 =19$$

Pertanto, il numero complessivo di licenze ed autorizzazioni rilasciabili (comprese quelle già rilasciate) è pari a 19, di cui n. 2 da destinare a veicoli attrezzati al trasporto di soggetti handicappati.

4. I titolari delle licenze ovvero autorizzazioni previste dal presente regolamento corrisponderanno al Comune, all'atto del rilascio e del rinnovo annuale un diritto ammontante ad €206,58 per ogni autovettura.

Il diritto suddetto deve intendersi fisso qualunque sia il periodo dell'anno durante il quale la licenza è esercitata e deve essere versato al Comune in un'unica soluzione, la prima volta all'atto del rilascio della licenza o autorizzazione e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno. All'atto del rilascio della licenza, i titolari dovranno versare una somma pari ai dodicesimi restanti ovvero un quadrimestre.

Il mancato pagamento di tale diritto entro 90 giorni dal termine come sopra stabilito comporta la revoca della licenza o autorizzazione.

Art. 16

Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti.

2. La licenza o autorizzazione può essere trasferita nei casi consentiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 9, e dalla legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, art. 8, a domanda dell'interessato diretta al Dirigente del servizio, che verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento. È concesso il trasferimento di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente tra due soggetti titolari delle medesime nel Comune di Ferentino anche da

meno di cinque anni (purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti).

3. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 21/92 per gli eredi titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

4. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute mortis causa, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Art. 17

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente Ufficio del Comune o al Commissariato della Polizia di Stato o alla Stazione dei Carabinieri, al termine del turno, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- h) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- l) in caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati, sia per la salita sia per la discesa dei viaggiatori dinanzi agli alberghi, monumenti o comunque luoghi di raccolta turistici.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
- e) stazionare con gli autoveicoli per procurarsi servizio sulle aree nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza ovvero autorizzazione e comunque procurarsi servizi in difformità delle disposizioni vigenti.

Art. 18

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 19

Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 20

Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il competente Ufficio comunale dispone, tramite la Polizia Municipale, le necessarie verifiche sui mezzi, onde verificare l'idoneità degli stessi a essere impiegati al servizio cui sono destinati.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente Ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il Dirigente del servizio competente, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 28.
3. Con apposito verbale di polizia municipale viene certificata l'idoneità del mezzo ovvero indicate le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso dell'esercizio della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente del servizio competente alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte degli organi competenti. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 21

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni impartite in materia dalle autorità competenti. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. L'importo complessivo che l'utente deve corrispondere dovrà essere indicato dal tassametro, ivi compreso eventuali supplementi, tasse e imposte. L'utente è tenuto a pagare solo quanto appare visualizzato dal display dello stesso tassametro.
3. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito.
4. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Art. 22

Turni ed orari di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco, sentite le associazioni che rappresentano le categorie interessate.

Art. 23

Trasporti bagagli e animali

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24

Forza pubblica

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III

ILLECITE E SANZIONI

Art. 25

Vigilanza

1. Il Corpo di Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'Art. 13 della L. 689 del 24.11.1981 nell'ambito delle proprie competenze vigilano sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.

Art. 26

Diffida

1. Il Dirigente del servizio competente diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente Ufficio comunale;
- e) si procuri il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che a nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 27

Sanzioni

1. Fermo restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui ai successivi Artt. 28 e 29;

2. Per quanto non espressamente previsto dalle altre leggi vigenti in materia, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'Art. 16 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 e della L. n. 689 del 24.11.1981.

La violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25.00 ad un massimo di €250.00 per violazioni ai commi 2 e 3 dell'Art. 3 e comma 3 dell'Art. 19;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €250.00 ad un massimo di €500.00 per violazione ai commi 1 e 5 dell'Art. 3, del comma 1 dell'Art. 20 e del comma 2 dell'Art. 23;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €15.00 ad un massimo €150.00 di cui alle norme di comportamento di cui all'Art. 18 del presente Regolamento.

3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Dirigente del settore competente anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

4. Ai sensi dell'Art. 107 del R.D. 3.03.1934, n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'Agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento mediante versamento della somma nei modi prescritti.

5. Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 28

Sospensione della licenza

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti dal Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
- e) mancata ottemperanza alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- h) contravvenzione all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 58/93;
- i) sostituzione abusiva nel servizio di altri soggetti.

2. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 29

Revoca della licenza

1. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 16 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando per il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- i) quando il titolare o il conducente si procuri con continuità e stabilità servizi nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza.

2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 9.

3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Dirigente del servizio competente provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, nonché all'Ufficio provinciale della MCTC, competente per territorio.

4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente del servizio competente dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 30

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della MCTC e l'Ufficio tenentario del ruolo.

Art. 31

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento;

- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere i titoli nei termini previsti dalla legge 21/92;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'ufficio tenentario del ruolo.

Art. 32

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 33

Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 34

Entrata in vigore e modifiche successive

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di Legge.
2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento, che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, saranno predisposte dall'ufficio competente e approvate con Deliberazione di Giunta comunale.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal seguente regolamento si invia alle norme nazionali, regionali e locali di riferimento.